

## REGOLAMENTO COMUNALE UTILIZZO COLONIA ELIOTERAPICA

### Art. 1

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso della ex Colonia elioterapica sita in via Bodmer a Germignaga.

Con la dicitura COLONIA ELIOTERAPICA si intende:

- la parte interna dell'edificio costituita da salone principale, servizi igienici, locale tecnico e ripostiglio;
- il piazzale antistante la struttura;
- il pontile in cemento.

### Art. 2 DISPOSIZIONI GENERALI

L'utilizzo dei locali deve essere rigorosamente compatibile con la loro destinazione a luoghi di promozione sociale per attività culturali e ricreative tramite eventi privati o pubblici. I locali sono a disposizione per tenervi (a titolo esemplificativo): riunioni, dibattiti, conferenze, concerti, spettacoli teatrali, audizioni, recite, mostre, manifestazioni, cerimonie, banchetti, conciliabili con la struttura, con le attrezzature disponibili nello stabile e con quelle installabili.

La Giunta si riserva il diritto di valutare con giudizio insindacabile la compatibilità dell'utilizzo richiesto.

### Art. 3 CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

Per la concessione è dovuto il pagamento di un corrispettivo determinato dalla Giunta comunale mediante approvazione di apposito tariffario.

È facoltà della Giunta comunale concedere la struttura a titolo gratuito o richiedendo un corrispettivo ridotto in accordo con il vigente *Regolamento per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici e patrocinii*.

### Art. 4 DEPOSITO CAUZIONALE /ASSICURAZIONE

L'amministrazione comunale in sede di concessione richiede il versamento di una cauzione stabilita tramite delibera di Giunta a parziale copertura di eventuali causati durante l'utilizzo. È altresì ammessa la presentazione di una adeguata polizza assicurativa.

### Art. 5 ACCERTAMENTI PREVENTIVI

La concessione dei locali e delle attrezzature in dotazione si intende effettuata con riferimento allo stato di fatto in cui detti locali ed attrezzature si trovano.

## Art. 6 DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione va presentata all'ufficio protocollo tramite i moduli predisposti dalla Giunta comunale, indicando le specifiche richieste, almeno 15 gg prima della data di utilizzo. Sulla base della domanda sarà presentato il preventivo che il richiedente dovrà restituire firmato per accettazione entro 15 giorni e comunque entro la data di utilizzo provvedendo contestualmente al versamento della cauzione o alla presentazione dell'assicurazione privata a copertura di eventuali danni, e del corrispettivo dovuto.

## Art. 7 MODALITA' DI UTILIZZO

È fatto tassativo divieto ai concessionari di utilizzare i locali e le attrezzature in dotazione per finalità diverse da quelle concordate.

Non sono consentiti addobbi e affissioni che possano recare danno alle pareti e agli arredi.

Al concessionario è permessa l'installazione di arredi supplementari ed attrezzature tecniche.

Tali attrezzature dovranno comunque essere dichiarate in fase di presentazione della domanda e concordate con l'amministrazione allo scopo di mantenere il decoro della struttura.

Sarà possibile diffondere musica/altro materiale sonoro all'interno della struttura e sulle superfici di ingresso e sul pontile fisso rispettando i limiti di legge e gli orari concordati. Il volume dell'audio dovrà essere idoneo. Il concessionario è responsabile di ogni attività svolta durante la concessione; su di lui ricade ogni eventuale obbligo di comunicazione, richiesta di permessi, adempimento burocratico ed ogni onere connesso.

Modalità ed orari di apertura e chiusura della struttura saranno concordati con gli uffici comunali.

Per richiedere informazioni è possibile contattare gli uffici comunali. È altresì possibile richiedere un sopralluogo presso la struttura.

A prenotazione avvenuta, questa sarà visibile sul calendario della colonia elioterapica disponibile sul sito comunale.

## Art. 8 RESPONSABILITÀ

L'utilizzo dei locali e delle attrezzature si intende effettuato a rischio e pericolo dei concessionari, con esclusione di responsabilità di qualsiasi specie per l'amministrazione comunale.

## Art. 9 LIMITAZIONI

Il locale è utilizzabile per una capienza massima di 99 persone.

La banchina per approdo barche è interdetta all'uso dei concessionari.

Il viale di ingresso è utilizzabile solo per operazioni di carico e scarico.

I locali tecnici sono accessibili solo dal personale del Comune o da persone preventivamente segnalate ed autorizzate dal Comune.

Il concessionario è responsabile del corretto utilizzo delle attrezzature messe a disposizione dal Comune.

È vietato in ogni caso modificare la regolazione dell'impianto di riscaldamento/climatizzazione.

È fatto divieto ai concessionari di utilizzare le seguenti sostanze: liquidi / gas / vernici / coloranti / polveri che possono recare danni alla struttura. Eventuali utilizzi a fini didattici devono essere preventivamente concordati con l'amministrazione.

#### Art. 10 AFFISSIONI

È permesso al concessionario di pubblicizzare il proprio evento nelle apposite bacheche messe a disposizione dal Comune. È assolutamente vietato appendere tramite chiodi o adesivi qualsiasi tipo di manifesto o addobbo.

#### Art. 11 RINUNCIA ALL'UTILIZZO

L'eventuale recesso da parte del concessionario comporta la restituzione del 50% del corrispettivo versato oltre che dell'intera cauzione. La comunicazione della volontà di recesso oltre il trentesimo giorno precedente la data della concessione comporta il trattenimento dell'intero corrispettivo.

#### Art. 12 DISPOSIZIONI FINALI

I concessionari si obbligano ad osservare e far osservare le norme del presente regolamento nonché tutte le disposizioni e prescrizioni che l'amministrazione comunale intendesse inserire nell'atto di concessione.

Il concessionario decade immediatamente dalla concessione qualora utilizzi i locali in contrasto o in difformità della stessa ovvero non osservi le norme del presente regolamento.

Nessun indennizzo o rimborso spese spetta al concessionario in caso di decadenza della concessione.

L'Amministrazione comunale può negare o revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza (ivi compreso il rischio idraulico legato al livello delle acque del lago Maggiore) e di pubblico interesse, fatto salvo il diritto del concessionario alla restituzione del canone concessorio corrisposto all'Ente, qualora la revoca non sia imputabile a fatti inerenti la sfera giuridica del concessionario medesimo.